

**Allegato parte integrante  
ALLEGATO A)**

**TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI PER L'INCLUSIONE NELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DI II E III FASCIA VALIDE PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE AL PERSONALE DOCENTE DELLE SCUOLE PROVINCIALI A CARATTERE STATALE DELLA PROVINCIA DI TRENTO.**

**TITOLI DI ACCESSO  
(sezione D - modulo domanda)**

**TITOLI ABILITANTI DI ACCESSO ALLA II^ FASCIA  
(sezione D1 – modulo domanda)**

1. Per l'abilitazione ottenuta attraverso il superamento di un concorso per titoli ed esami o di un esame anche ai soli fini abilitativi o di idoneità (esclusi i Concorsi banditi con D.G.P. n. 2146/2012 e D.D.G. 82/2012, D.G.P. n. 269/2016, DD.GG.GG. 105-106-107/2016, D.D. 21 aprile 2020 n. 499, D.D. 23 aprile 2020 n. 510, D.G.P. n. 1066/2020, D.D. 11 giugno 2021 n. 826, D.G.P. n. 258/2022 e D.G.P. 252/2023); per il conseguimento dell'abilitazione a seguito della frequenza delle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS), dei corsi biennali COBASLID e BIFORDOC o a seguito della frequenza dei percorsi di cui al D.M. 137/2007, o di cui all'art. 3 comma 3 e all'art. 15 commi 1, 1bis e 17 del D.M. 249/2010, o per l'abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduto e riconosciuto valido per l'ammissione alla medesima classe di concorso o al medesimo posto per cui si chiede l'inserimento nella graduatoria, ivi compreso il titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione a indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27, o per la laurea in Scienze della formazione primaria, valida per l'accesso alle graduatorie della scuola primaria, per il diploma di Didattica della musica conseguito con il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e del diploma di Conservatorio valido per l'accesso, alle graduatorie per le classi di concorso 31/A e 32/A di cui al D.M. 39/1998 o sono attribuiti fino a un massimo di:

*punti 12*

Nel predetto limite di 12 punti sono attribuiti, in relazione al punteggio, rapportato in centesimi, con cui il concorso o l'esame di abilitazione o di idoneità è stato superato, i seguenti punti:

- per il punteggio minimo, richiesto per il superamento del concorso o esame, fino a 59: *punti 4*
- per il punteggio da 60 a 65 *punti 5*
- per il punteggio da 66 a 70 *punti 6*
- per il punteggio da 71 a 75 *punti 7*
- per il punteggio da 76 a 80 *punti 8*
- per il punteggio da 81 a 85 *punti 9*
- per il punteggio da 86 a 90 *punti 10*
- per il punteggio da 91 a 95 *punti 11*
- per il punteggio da 96 a 100 *punti 12*

2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto D1.1:

- a) si valuta il superamento del solo concorso o esame di abilitazione o di idoneità o titolo con valore abilitante utilizzato quale titolo di accesso alla graduatoria;
- b) le votazioni conseguite in concorsi o esami abilitanti o di idoneità, in cui il punteggio massimo sia superiore o inferiore a 100, sono rapportate a 100;
- c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
- d) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'insegnamento nella scuola secondaria, antecedente ai concorsi banditi con D.G.P. n. 2146/2012 e D.D.G. 24 settembre 2012, n. 82, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli espresso in centesimi ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso in ottantesimi; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
- e) ai candidati che abbiano superato un concorso ordinario, per titoli ed esami, per l'insegnamento nella scuola primaria, antecedente ai concorsi banditi con D.G.P. n. 2146/2012 e D.D.G. 24 settembre 2012, n. 82, si valuta il punteggio complessivo relativo all'inserimento nella graduatoria generale di merito, comprensivo anche dei titoli e della prova facoltativa di lingua straniera, espresso su centodieci ovvero, se più favorevole, il punteggio spettante per le sole prove d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio complessivo è sempre rapportato a cento;
- f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di esame, indette con deliberazioni della Giunta provinciale del 6 agosto 1999, n. 6385, del 19 maggio 2000, n. 1210, del 2 marzo 2001, n. 457 nonché con ordinanze ministeriali del 15 giugno 1999, n. 153, del 7 febbraio 2000, n. 33, e del 2 gennaio 2001, n. 1, è valutato il punteggio complessivo espresso in centesimi relativo all'inserimento nell'elenco degli abilitati.

3. Per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni in relazione al punteggio conseguito, rapportato in centesimi, si attribuiscono i punteggi di cui al punto D1.1.

Qualora non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici sono attribuiti:

*punti 8*

4. In aggiunta al punteggio di cui al D1.1:

- a) per l'abilitazione conseguita, a seguito di specifica selezione, presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) e presso le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (BIFORDOC e COBASLID), a seguito di un corso di durata biennale, e per le abilitazioni sulle classi di concorso A-30 e A-29 conseguite attraverso il Diploma di didattica della musica sono attribuiti ulteriori:

*punti 54*

*(di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).*

- b) Per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi, a numero programmato, di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) ai sensi dell'articolo 15, comma 1 e comma 17, del DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori:

*punti 42*

*(di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).*

- c) Per l'abilitazione conseguita attraverso i percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 3, del DM 249/2010 sono attribuiti ulteriori:

*punti 66*

*(di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo (2 anni per il diploma accademico di II livello e 1 anno per il TFA) e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).*

- d) Per l'abilitazione conseguita con laurea in scienze della formazione primaria (indirizzo scuola primaria) dell'ordinamento precedente al D.M. n. 249/2010, sono attribuiti ulteriori:

*punti 60*

*(di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).*

- e) Per l'abilitazione conseguita con laurea in scienze della formazione primaria di cui al D.M. n. 249/2010, sono attribuiti ulteriori:

*punti 72*

*(di cui 60 per la durata quinquennale - del percorso abilitativo e 12 per la selettività dello stesso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell'ammissione a corsi a numero programmato).*

- f) Per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento di un concorso ordinario, sono attribuiti ulteriori

*punti 24*

- g) Per l'abilitazione conseguita attraverso il superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, e alla D.G.P. n. 1066 del 2020 congiunto al relativo possesso del requisito del servizio di cui all'articolo 1, comma 9, lettera g), del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 sono attribuiti ulteriori

*punti 24*

- h) Per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 60 CFU, di cui all'art. 2-*bis* del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono attribuiti ulteriori

*punti 24*

- i) Per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 30 CFU, di cui all'art. 13, comma 2, all'art. 2-ter comma 4 e all'art. 2-ter comma 4 bis, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono attribuiti ulteriori

*punti 12*

- j) Per l'abilitazione conseguita attraverso la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di almeno 36 CFU, di cui all'art. 18-*bis*, comma 4 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono attribuiti ulteriori

*punti 14*

Nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite, a seguito della frequenza di un unico corso, con un unico esame, all'interno dello stesso ambito disciplinare, l'intero punteggio spetta per una sola classe di concorso a scelta dell'interessato.

Viceversa, nell'ipotesi di più abilitazioni conseguite, a seguito della frequenza di un unico corso, con esami distinti, all'interno dello stesso ambito disciplinare, l'intero punteggio spetta ad entrambe le classi di concorso.

Per i titoli di abilitazione conseguiti all'estero, validi quali abilitazioni nel Paese ove stono stati conseguiti e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente, il punteggio di cui al presente punto D1.4 è riconosciuto in via analogica, in ragione di 12 punti per ogni anno di durata legale dello stesso e in eventuali 30 punti qualora si tratti di percorsi ad accesso selettivo e a numero programmato

5. Per l'abilitazione conseguita attraverso percorsi speciali abilitanti - PAS - sono attribuiti ulteriori:

*punti 12*

## **TITOLI DI ACCESSO ALLA III^ FASCIA (sezione D2 - modulo domanda)**

Ai titoli di studio, ivi compresi i titoli conseguiti all'estero e dichiarati equipollenti, richiesti per l'accesso alla classe di concorso o al posto per cui si procede alla valutazione è attribuito il seguente punteggio:

*punti 12*

- per ogni voto pari o superiore a 77/110

*punti 0,50*

- se il titolo di studio è stato conseguito con la lode

*ulteriori punti 4*

La votazione del titolo medesimo, di qualsiasi livello, ivi compresi i diplomi di strumento musicale rilasciati dai Conservatori di musica statale o da Istituti musicali pareggiati, e quelli rilasciati dall'Accademia Nazionale di Danza, deve essere rapportata su base 110.

Ai titoli di studio si attribuisce il punteggio minimo (12 punti) se dalla dichiarazione sostitutiva non risulti il voto con cui sono stati conseguiti.

Nei casi in cui il titolo di accesso è costituito dal possesso di una qualifica professionale o dall'accertamento di titoli professionali o specializzazione, o dal possesso dei precedenti titoli congiunti a titolo di studio, si attribuisce il punteggio minimo:

*punti 12*

Per le classi di concorso per le quali è previsto un titolo di studio congiunto ad altro titolo di studio la valutazione riguarda esclusivamente il titolo di studio superiore mentre l'altro titolo non è oggetto di alcuna valutazione né ai sensi della presente sezione D2 né dei successivi punti della tabella di valutazione.

In aggiunta al punteggio previsto alla lettera D2:

Per la frequenza del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di 24 CFU istituito ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, se conseguito entro il 31 ottobre 2022 sono attribuiti ulteriori

*punti 12*

**ALTRI TITOLI VALUTABILI  
(sezione E)**

**ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI  
(sezione E1)**

Per ciascuno dei sotto elencati titoli di studio, abilitazioni e idoneità non specifici, riferiti alla II^ FASCIA, sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. Per ogni titolo di studio di livello pari o superiore a quelli che danno accesso all'abilitazione di cui alla graduatoria <sup>(1)</sup>:

*punti 3*

2. Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, nella medesima classe di concorso/posto, in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della sezione D1, ovvero per l'inclusione nella graduatoria di merito o anche per il superamento di tutte le prove con esito positivo di un concorso per titoli ed esami per la relativa classe di concorso o posto di insegnamento <sup>(2)(3)</sup>:

*punti 3*

3. Limitatamente alle graduatorie per la scuola primaria, abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori:

*punti 3*

4. Limitatamente alle graduatorie della scuola primaria, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale costituente titolo di accesso alle classi di concorso A-25 e A-24 per le lingue inglese e tedesco.

*punti 6*

## ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (sezione E2)

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali riferiti alla II<sup>a</sup> FASCIA sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42

*punti 12*

2. Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato  
(*si valuta un solo titolo*)

*punti 6*

3. Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, e per il titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità <sup>(4)</sup>

*punti 3*

4. Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'art. 3 comma 2 e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92 e successive integrazioni

*punti 3*

5. Certificazioni informatiche e digitali:  
(fino ad un massimo di punti 2)

*Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore*

### ECDL

Livello Core

*punti 0,5*

Livello Advanced

*punti 1*

Livello Specialised

*punti 1,5*

### NUOVA ECDL

Livello Base

*punti 0,5*

Livello Advanced

*punti 1*

Livello Specialised e Professional

*punti 1,5*

### ICDL

Livello Prime

*punti 0,5*

Livello Base

*punti 1*

Livello Full Standard

*punti 1,5*

### LINUX

Junior Level Linux professional (LPIC-1)

*punti 0,5*

Advanced Level Linux professional (LPIC-2)

*punti 1*

Senior Level Linux professional (LPIC-3)

*punti 1,5*

### MICROSOFT

Livello MCAD o equivalente

*punti 0,5*

Livello MSCD o equivalente

*punti 0,5*

Livello MCDBA o equivalente

*punti 0,5*

(almeno 4 esami per livello)	
Livello Fundamentals	<i>punti 0,50</i>
Livello Associate-Specialty	<i>punti 1,00</i>
Livello Expert	<i>punti 1,50</i>

#### EISAF

Livello Green	<i>punti 0,5</i>
Livello Four	<i>punti 1</i>
Livello Full	<i>punti 1,5</i>

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) *punti 1,5*

EIPASS (European Informatic Passport) *punti 1*

MOUS (Microsoft Office User Specialist) *punti 1*

IC3 *punti 1*

CISCO (Cisco System) *punti 1*

PECKIT *punti 1*

#### TABLETS (Corso sull'uso didattico dei tablets)

Livello base (minimo 100 ore)	<i>punti 0,5</i>
Livello intermedio (minimo 150 ore)	<i>punti 0,75</i>
Livello avanzato (minimo 200 ore)	<i>punti 1</i>

#### LIM (Corso sull'uso didattico delle LIM)

Livello base (minimo 100 ore)	<i>punti 0,5</i>
Livello intermedio (minimo 150 ore)	<i>punti 0,75</i>
Livello avanzato (minimo 200 ore)	<i>punti 1</i>

6. Certificazioni linguistiche in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto Decreto.<sup>(5)(6)(7)</sup>:

*Si valuta una sola certificazione per ciascuna lingua straniera*

Livello B2	<i>punti 3</i>
Livello C1	<i>punti 4</i>
Livello C2	<i>punti 6</i>

7. Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE:

*punti 6*

8. Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, della durata pari a 60 CFU, o certificazione conseguita presso l'IPRASE: *(si valuta un solo titolo)*

*punti 3*



## **ALTRI TITOLI DI STUDIO, ABILITAZIONI E IDONEITA' NON SPECIFICI (sezione E1)**

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali riferiti alla **III^ FASCIA** sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. Per altri titoli di studio di livello pari o superiore a quelli valutati alla precedente sezione D2<sup>(1)</sup>

*punti 3*

2. Per ogni abilitazione o idoneità all'insegnamento posseduta, per altra classe di concorso/posto ovvero per l'inclusione nella graduatoria di merito o anche per il superamento di tutte le prove con esito positivo di un concorso per titoli ed esami per altra classe di concorso o posto di insegnamento<sup>(2)(3)</sup>:

*punti 3*

## ALTRI TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI (sezione E2)

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali e professionali riferiti alla III<sup>a</sup> FASCIA sono attribuiti i seguenti punteggi:

1. Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nel decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42

*punti 12*

2. Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato.  
(*si valuta un solo titolo*)

*punti 6*

3. Diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di I o II livello, corrispondenti a 60 CFU e con esame finale, e per il titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità <sup>(4)</sup>

*Punti 3*

4. Titolo di specializzazione in italiano L2 di cui all'art. 3 comma 2 e all'allegato A al DM 23 febbraio 2016, n. 92 e successive integrazioni

*punti 3*

5. Certificazioni informatiche e digitali:  
(fino ad un massimo di punti 2)

*Si valuta solo il titolo di grado più avanzato di ogni specifico settore*

### ECDL

Livello Core

*punti 0,5*

Livello Advanced

*punti 1*

Livello Specialised

*punti 1,5*

### NUOVA ECDL

Livello Base

*punti 0,5*

Livello Advanced

*punti 1*

Livello Specialised e Professional

*punti 1,5*

### ICDL

Livello Prime

*punti 0,5*

Livello Base

*punti 1*

Livello Full Standard

*punti 1,5*

### LINUX

Junior Level Linux professional (LPIC-1)

*punti 0,5*

Advanced Level Linux professional (LPIC-2)

*punti 1*

Senior Level Linux professional (LPIC-3)

*punti 1,5*

### MICROSOFT

Livello MCAD o equivalente

*punti 0,5*

Livello MSCD o equivalente

*punti 0,5*

Livello MCDBA o equivalente

*punti 0,5*

(almeno 4 esami per livello)	
Livello Fundamentals	<i>punti 0,50</i>
Livello Associate-Specialty	<i>punti 1,00</i>
Livello Expert	<i>punti 1,50</i>

#### EISAF

Livello Green	<i>punti 0,5</i>
Livello Four	<i>punti 1</i>
Livello Full	<i>punti 1,5</i>

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) *punti 1,5*

EIPASS (European Informatic Passport) *punti 1*

MOUS (Microsoft Office User Specialist) *punti 1*

IC3 *punti 1*

CISCO (Cisco System) *punti 1*

PECKIT *punti 1*

#### TABLETS (Corso sull'uso didattico dei tablets)

Livello base (minimo 100 ore) *punti 0,5*

Livello intermedio (minimo 150 ore) *punti 0,75*

Livello avanzato (minimo 200 ore) *punti 1*

#### LIM (Corso sull'uso didattico delle LIM)

Livello base (minimo 100 ore) *punti 0,5*

Livello intermedio (minimo 150 ore) *punti 0,75*

Livello avanzato (minimo 200 ore) *punti 1*

6. Certificazioni linguistiche in lingua straniera conseguite ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889 pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 aprile 2012 ed esclusivamente presso gli Enti ricompresi nell'elenco degli Enti certificatori riconosciuti dal Ministero dell'Istruzione ai sensi del predetto Decreto.<sup>(5)(6)(7)</sup>:

*Si valuta una sola certificazione per ciascuna lingua straniera*

Livello B2 *punti 3*

Livello C1 *punti 4*

Livello C2 *punti 6*

7. Titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE:

*punti 6*

8. Certificazione CeClil o certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale al personale scolastico 16 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL, della durata pari a 60 CFU, o certificazione conseguita presso l'IPRASE: *(si valuta un solo titolo)*

*punti 3*

**TITOLI ARTISTICO E PROFESSIONALI (fino a un massimo di punti 66)**  
**Limitatamente alle classi di concorso A-55, A-56 , A-59 e A-63**  
**(sezione E3 – modulo domanda)**

1) Attività concertistica solistica o in formazioni di musica da camera (dal duo), in Italia purché all'interno di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero, per ciascun titolo e sino ad un massimo di *punti 30*:

- a) per lo stesso strumento cui si riferisce la graduatoria: *punti 2*  
b) per strumento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria: *punti 1*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

2) Attività professionale, compresa quella di direzione, in orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967 n. 800, o in analoghe istituzioni estere, per ciascuna stagione e sino ad un massimo di *punti 30*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

*punti 5*

3) Premi in concorsi nazionali o internazionali relativi allo specifico strumento, per ciascun premio e fino ad un massimo di *punti 6*

- a) primo premio *punti 3*  
b) secondo premio *punti 2*  
c) terzo premio *punti 1*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

4) Idoneità in concorsi per orchestre sinfoniche di Fondazioni Lirico Sinfoniche o Orchestre riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 e successivi provvedimenti, per ciascun titolo e sino ad un massimo complessivo di *punti 10*

*punti 2*

5. Diploma di perfezionamento conseguito presso l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia (**per ciascun titolo**)

- a) relativo allo strumento cui si riferisce la graduatoria o relativo alla musica da camera *punti 6*  
b) relativo ad altro strumento *punti 3*

**TITOLI ARTISTICO E PROFESSIONALI (fino a un massimo di punti 66)**  
**Limitatamente alle classi di concorso A-57, A-58**  
**(sezione E4 – modulo domanda)**

1. Premi in qualità di interprete in concorsi nazionali o internazionali relativi alla specifica classe di concorso – danza classica o danza contemporanea, per ciascun premio e fino ad un massimo di *punti 6*:

- a) primo premio *punti 3*
- b) secondo premio *punti 2*
- c) terzo premio *punti 1*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

2. Attività artistica, in qualità di danzatore, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino ad un massimo di *30 punti*:  
per ciascuna stagione *punti 5*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

3. Attività artistica, in qualità di coreografo, nei corpi di ballo degli Enti Lirico Sinfonici oppure in enti stranieri omologhi, sino ad un massimo di *30 punti*:  
per ogni attività *punti 3*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

4. Altra attività artistica, in qualità di coreografo o danzatore, non altrimenti dichiarata, svolta in Italia nell'ambito di attività finanziate dal Fondo unico per lo spettacolo, o all'estero  
per ogni attività sino ad un massimo di *30 punti* *punti 2*

*I titoli esteri devono essere accompagnati da traduzione*

## TITOLI DI SERVIZIO (sezione F)

E' valutabile il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto di insegnamento per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria.

La somma dei punteggi attribuibili a ciascuna graduatoria, per ciascun anno scolastico, non può superare i 12 punti in presenza di valutazione di servizi specifici e non specifici, ovvero 6 punti nel caso di servizi non specifici. I periodi di servizio complessivamente valutabili, sia di tipo specifico che non specifico, non potranno superare i sei mesi per ciascun anno scolastico per ciascuna graduatoria <sup>(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24) (25)</sup>

## SERVIZIO SPECIFICO (sezione F1)

Con riferimento alla graduatoria per cui si procede alla valutazione, per il servizio di insegnamento prestato:

a) nelle scuole elementari o primarie e negli istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado o artistica provinciali a carattere statale o statali o nelle scuole dichiarate paritarie dal 1° settembre 2000, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni con bisogni educativi speciali e a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 presso gli istituti di formazione professionale provinciali, sono attribuiti fino ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico:

- per ogni anno: *punti 12*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 2*

b) dall'anno scolastico 2014/2015 presso le istituzioni formative paritarie della Provincia di Trento:

- per ogni anno: *punti 6-*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 1*

c) negli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati ovvero nelle scuole elementari parificate:

- per ogni anno: *punti 6*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 1*

d) limitatamente alla graduatoria di strumento musicale si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media:

- per ogni anno: *punti 12*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 2*

## **SERVIZIO NON SPECIFICO (sezione F1)**

Nel limite complessivo dei 24 punti per ciascuna graduatoria per il servizio prestato (ai sensi dei punti a e b del precedente paragrafo) su classe di abilitazione o posto di insegnamento diverso da quello a cui si riferisce la graduatoria oggetto di valutazione purché svolto con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente alla data della nomina:

- per ogni anno: *punti 6*
- per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni: *punti 1*

Può essere valutato inoltre come servizio non specifico:

- limitatamente alla graduatoria di strumento musicale e di tecnologie musicali, si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento nei Conservatori di musica o Istituti musicali pareggiati;
- limitatamente alle graduatorie relative alle discipline coreutiche, si valuta anche il servizio prestato presso l'Accademia Nazionale di Danza;
- limitatamente alla graduatoria della scuola primaria, il servizio prestato nelle scuole dell'infanzia provinciali ed equiparate e nelle scuole materne statali;
- dall'anno scolastico 2006/2007 fino all'anno scolastico 2013/2014 il servizio prestato presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso le istituzioni formative paritarie della Provincia di Trento.

## **SERVIZIO PRESTATO CON CONTINUITA' (sezione F2)**

Per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale sono attribuiti ulteriori:

*punti 9*

Il punteggio è riconosciuto per un massimo di 3 volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno 6 mesi (almeno 166 giorni) per anno scolastico.

## **NOTE VALUTAZIONE ALTRI TITOLI**

1. La laurea in lingue straniere prevista per l'accesso alle classi di concorso A-24 e A-25, di cui al DPR 19/2016, è titolo valutabile purché non utilizzata per l'accesso agli elenchi di lingua straniera (tedesco e inglese) della scuola primaria.
2. Nel caso di abilitazioni conseguite per ambiti disciplinari o classi affini con un unico esame, il punteggio è attribuito per una sola abilitazione.
3. Le idoneità e le abilitazioni per la scuola primaria sono valutabili per le graduatorie relative alle scuole secondarie di primo e secondo grado e viceversa.
4. I corsi inerenti al sostegno, ai bisogni educativi speciali e all'applicazione delle ICT alla didattica, alla metodologia CLIL si ritengono coerenti con tutti gli insegnamenti.
5. Sono considerati equipollenti alla certificazione linguistica di livello C1 anche i diplomi di superamento dell'esame di Stato, conclusivo del secondo ciclo d'istruzione, conseguito nelle scuole di lingua tedesca della Provincia Autonoma di Bolzano/Südtirol e/o diploma di laurea specialistica/magistrale conseguito in una università di un Paese la cui lingua ufficiale sia la lingua di insegnamento della DNL o presso la Libera Università trilingue di Bolzano. Sarà altresì riconosciuto come certificazione linguistica equiparabile al livello C1 l'attestato di bilinguismo di livello C1 (ex A) rilasciato della Provincia Autonoma di Bolzano.
6. Limitatamente agli aspiranti docenti delle classi di concorso A-25 e A-24 si valutano solo le certificazioni linguistiche relative a lingue straniere diverse da quelle cui si riferisce la graduatoria.
7. Le certificazioni linguistiche in lingua straniera si valutano qualora non siano già state valutate per l'accesso agli elenchi della lingua straniera nella scuola primaria.

## **NOTE VALUTAZIONE SERVIZIO**

8. Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi, coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta. I periodi, invece, per i quali è esclusivamente prevista la conservazione del posto senza assegni, non sono valutabili, con eccezione di quelle situazioni, legislativamente o contrattualmente disciplinate (mandato amministrativo, maternità, servizio militare etc.) per le quali il periodo di conservazione del posto senza assegni è computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. Sono altresì valutabili, a prescindere da ogni effetto economico, quei periodi riconosciuti giuridicamente al docente a seguito di contenzioso favorevole.
9. Il servizio di insegnamento con contratto a tempo determinato ai fini delle sezioni F1 e F2, è valutato come anno scolastico intero, se ha avuto la durata di almeno 166 giorni.
10. Il servizio d'insegnamento prestato su posti di contingente statale italiano all'estero, con atto di nomina del Ministero degli Affari Esteri nonché nelle scuole dell'Unione Europea, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia. I relativi titoli devono essere opportunamente certificati con dichiarazioni di valore consolare.



11. Il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola provinciale a carattere statale o statale, è valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola provinciale a carattere statale o statale.

12. Il servizio militare di leva ed il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, è interamente valutabile, purché prestato in costanza di nomina.

13. Il servizio conseguente a nomina in Commissioni di esami scolastici è valutato come servizio di insegnamento reso nella materia per cui è conferita la predetta nomina.

14. Limitatamente alla graduatoria di strumento musicale si valuta anche il servizio prestato per lo specifico strumento negli ex corsi di sperimentazione musicale nella scuola media.

15. L'eventuale periodo di servizio in cui coincidono più insegnamenti relativi a graduatorie diverse, una volta ascritto, per ciascun anno scolastico, ad una sola classe di concorso, su specifica indicazione dell'aspirante, deve essere trattato esclusivamente come tale e, pertanto, valutato come servizio specifico per la graduatoria prescelta dall'aspirante e come servizio non specifico rispetto alle altre graduatorie.

16. La valutazione di servizi di insegnamento relativi a classi di concorso previste dai precedenti ordinamenti è effettuata in base ai criteri di corrispondenza determinati dalle apposite tabelle annesse all'ordinamento vigente.

17. I servizi di insegnamento relativi a classi di concorso soppresse, che non trovano corrispondenza in classi di concorso del vigente ordinamento, sono valutati come servizi non specifici.

18. Il servizio svolto nelle attività di sostegno fino all'anno scolastico 2015/2016 compreso: se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio, e con il diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato come specifico in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare o posto di appartenenza a scelta dell'interessato e relativamente agli istituti di istruzione secondaria di II grado, anche se prestato in area diversa, in assenza di candidati nell'area di riferimento;

se prestato con il possesso del prescritto titolo di studio, ma in mancanza di diploma di specializzazione sul sostegno, è valutato come specifico con riferimento alla graduatoria da cui è derivata la posizione utile per il conferimento della nomina.

Tale servizio nelle attività di sostegno, svolto con o senza titolo di specializzazione, è valutato come servizio non specifico per le altre graduatorie in cui l'aspirante docente si inserisce.

19. Il servizio riferito all'insegnamento della religione cattolica o delle attività ad essa alternative non è utile ai fini dell'attribuzione del punteggio ai sensi della sezione F), punti 1 e 2.

20. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 il servizio di insegnamento di discipline non linguistiche con modalità CLIL svolto dai docenti inseriti negli elenchi formati ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 771 del 13 maggio 2016 e n. 1272 del 11 agosto 2017, è valutato come servizio ai sensi delle sezioni F1 e F2.

21. Il servizio svolto presso gli istituti di formazione professionale provinciali e presso le istituzioni formative paritarie della Provincia di Trento è valutabile ai sensi delle sezioni F1 se

relativo ad una disciplina riconducibile ad una classe di concorso prevista dal D.P.R. n. 19 del 2016 e dal DM 259/2017.

22. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole non statali per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. I servizi prestati con contratti di lavoro atipici per gli insegnamenti non curricolari, riconducibili all'area dell'ampliamento dell'offerta formativa, sono valutati, previa specifica certificazione, computando, esclusivamente, i giorni di effettiva prestazione.

23. Ai fini del computo del servizio prestato con continuità sono utili i permessi, le aspettative, i congedi e le assenze previsti dalle disposizioni contrattuali e da specifiche disposizioni di legge. Non sono considerati utili, ai fini del computo del servizio prestato con continuità, i permessi per espletamento del mandato amministrativo e di cariche pubbliche elettive, l'aspettativa o il congedo per dottorato di ricerca, l'aspettativa per motivi di studio, l'aspettativa non retribuita per motivi familiari, l'aspettativa per mandati politici, amministrativi e sindacali ed ogni ulteriore assenza che non abbia rilevanza ai fini della ricostruzione carriera.

24. I servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei percorsi di cui al punto D.1.4 della presente tabella, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di una qualsiasi classe di concorso o posto non sono valutabili.

25. Per le classi di concorso di nuova istituzione nei licei musicali, (A053, A055, A059, A063 e A064) è sempre valutabile come specifico il servizio COR3 prestato antecedentemente all'anno scolastico 2016/2017 presso i licei musicali per le discipline di cui all'allegato E del D.P.R. 89/2010 dai docenti delle classi di concorso di vecchio ordinamento A031, A032 e A077.